

STATUTO
della
“ASSOCIAZIONE AMICI DI DUCCIO”

Articolo 1
Denominazione

1. È costituita una associazione denominata “**Associazione Amici di Duccio**” (di seguito la “**Associazione**”).

Articolo 2
Sede

2. La Associazione ha sede legale a Milano, in Via Marco Polo 11.

Art.3 – Finalità e attività

3.1 L’Associazione, che non ha fini di lucro, si propone di sostenere la ricerca scientifica nel campo della cura delle leucemie nei bambini e negli adolescenti attraverso le arti e la cultura moderna e contemporanea.

3.2. L’Associazione per il perseguimento delle proprie finalità intende:

- promuovere la sperimentazione e sviluppo del talento, sostenendo l’esordio e la formazione di giovani talenti artistici (anche con residenze d’artista) attraverso la realizzazione di eventi (mostre, convegni, corsi, presentazioni, spettacoli, ecc.) aperti alla cittadinanza, che abbiano una ricaduta sociale e culturale su un determinato territorio;
- intervenire nel recupero dello svantaggio e della ricerca del talento, offrendo a giovani svantaggiati (per malattia, emarginazione, deficit psico-fisico, ecc.) esperienze artistiche e culturali di rilancio e affermazione personale attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e del tessuto sociale e produttivo di un determinato territorio.

3.3 L’Associazione può compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, l’Associazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, opere d’arte, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;
- b. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c. richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d. svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l’utilizzo di piattaforme web;
- e. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli Scopi della Associazione;

- f. realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli Scopi Istituzionali della Associazione.

Art. 4 – Soci dell'organizzazione

4.1 Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di soci fondatori e coloro che condividendone le finalità, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo in qualità di soci ordinari con indicazione del domicilio e/o dell'indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazioni di piena conoscenza e accettazione delle norme del presente statuto e degli obblighi da esso derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento della quota associativa.

L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo e ha effetto dalla data della deliberazione. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone o enti che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

4.2 Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

4.3 Tutti gli associati hanno diritto di voto e devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

4.4 La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

4.5 Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dall'assemblea nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio arbitrale, se nominato, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di esclusione;
- per decadenza; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata e/o PEC. La riammissione può essere richiesta

solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Art.5 – Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi per le cariche associative.

5.2 I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Art.6 – Patrimonio

6. Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a. dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- b. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c. da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d. dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 7 - Entrate

7. La Associazione finanzia le proprie attività con:

- a. le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b. le quote associative e i contributi degli associati;
- c. le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Associazione per il raggiungimento del suo scopo;
- d. le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- e. i proventi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- f. ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

8. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente, il Vice Presidente;
- d. se nominato, l'Organo di Revisione, in composizione monocratica o collegiale.

Articolo 9 - Assemblea

9.1 L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Revisione.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

9.2 L'assemblea è convocata con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Revisione, se nominato.

9.3 Ogni associato (maggiore di età) ha diritto di voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

9.4 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

9.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito da un segretario, eletto dall'assemblea.

9.6 In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, occorre la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

9.7 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal

segretario della riunione.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque come segue:

- a. Donatella Pieramaria Mealli e Riccardo Maria Ruschi quali membri di diritto che restano in carica a vita;
- b. da uno a tre membri nominati dall'assemblea che restano in carica tre esercizi, e scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati.

Il numero di membri di cui al precedente punto b) sono stabiliti inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea che li nomina.

10.2 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli. La nomina deve essere ratificata dall'assemblea. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

10.3 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

10.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di revisione, se nominato.

10.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

10.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

10.7 E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è

considerato dimissionario.

10.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

10.9 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente.

Articolo 11 – Poteri del Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a. assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b. convocare le assemblee;
- c. deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza;
- d. redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- e. emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- f. acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g. stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h. sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i. negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- j. decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- k. costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- l. conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- m. promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'Associazione;
- n. deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

11.2 Il Consiglio Direttivo può delegare alcune sue funzioni al Comitato esecutivo, composto da tre dei suoi membri, o alcuno o più consiglieri.

Articolo 12 – Presidente – Vice Presidente

12.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica tre esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

12.2 Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

12.3 Il Consiglio Direttivo nomina anche un Vice Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 13 - Organo di Revisione

13.1 L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, che ha facoltà di nominarlo.

I membri dell'Organo di Revisione possono anche essere scelti tra i non associati e devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Legali.

Se collegiale, l'Organo di Revisione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dall'assemblea.

13.2 L'Organo di Revisione ha il compito di:

- a. controllare la gestione contabile dell'Associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;
- b. vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.

13.3 La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

13.4 I membri dell'Organo di Revisione durano in carica tre esercizi, scadono con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.

13.5 I membri dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell'Organo di Revisione si applicano le disposizioni dell'art. 10 del presente statuto, in quanto compatibili.

Articolo 14 - Gratuità delle cariche

14. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per l'Organo di Revisione e per gli eventuali consiglieri delegati, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Direttivo all'atto della nomina.

Articolo 15

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

15.1 L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

15.2 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli del Codice Civile in tema di società di capitali.

15.3 E' fatto espresso divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della

Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 16

Operazioni straordinarie

16.1 La trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dall'Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi dei soci.

Articolo 17 - Scioglimento

17.1 L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

17.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente senza scopo di lucro, che abbia finalità di pubblica utilità analoghe a quelle della associazione, scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 - Rinvio

18. Per quanto non previsto dal presente statuto, si intendono applicabili le norme di legge tempo per tempo vigenti in materia di associazioni.